



Il Responsabile dell'Area 4, in esecuzione della Deliberazione di G.C. 173 del 11.11.2020,

## AVVISA

che la scadenza della procedura approvata con Deliberazione di G.C. n. 96 del 22.05.2019 al fine di consentire la regolarizzazione straordinaria di indebite detenzioni e/o indebite cessioni di manufatti sepolcrali presso i civici cimiteri, a causa della sopraggiunta emergenza da Covid-19, è stata prorogata al **30 giugno 2021**.

### PREMESSO CHE:

- la concessione di aree cimiteriali, ai sensi dell'art. 824, comma 2 C.C., è assoggettata al regime delle concessioni demaniali;
- l'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 prevede che la concessione di un sepolcro privato nei cimiteri debba essere formalizzata mediante specifico atto, che costituisce la condizione essenziale per il diritto all'utilizzo dello stesso;
- la mancanza dell'atto scritto di concessione comporta, pertanto, l'inesistenza della concessione medesima e, quindi, di ogni diritto da essa derivante;
- per addivenire alla stipula del contratto di concessione tra Ente concedente e terzo concessionario, occorre prioritariamente definire l'importo del canone relativo al manufatto cimiteriale oggetto del rapporto sinallagmatico;
- ai sensi della vigente normativa, dunque, il diritto al sepolcro non può che nascere dal rilascio di una concessione amministrativa sulla base dell'instaurarsi di un rapporto patrimoniale;
- il semplice pagamento del canone, tuttavia, non può costituire titolo sufficientemente valido per l'uso dei manufatti cimiteriali, essendo sempre e comunque necessaria la formale stipulazione del contratto di concessione;
- in assenza di siffatti elementi, si configura unicamente una mera detenzione di fatto e, nei casi più gravi, un'occupazione abusiva di manufatto cimiteriale, con le conseguenze di legge;

## RENDE NOTO

che l'Amministrazione Comunale, riconoscendo in via prioritaria il diritto al culto dei defunti da parte dei congiunti e, pertanto, in ragione di un prevalente interesse pubblico finalizzato a ristabilire la certezza del diritto, ha individuato alcuni criteri operativi idonei a rendere ancor più proficua l'applicazione del disposto degli artt. 39, 40 e 40 bis dell'attuale regolamento vigente in materia, approvato con deliberazione C.S. n. 1/2007 e s.m.i., per gestire le criticità stratificatesi all'interno dei Cimiteri civici nel corso dei decenni, sempre nel rispetto dei principi di equità, imparzialità e parità di trattamento dei cittadini.

### Art. 1 OGGETTO

E' consentita la sanabilità degli usi irregolari dei manufatti sepolcrali detenuti *sine titulo* (es. indebita occupazione - indebita detenzione), così come delle negoziazioni intervenute a qualsiasi titolo tra privati (es. cessioni con scopo di lucro, cessioni ad uso gratuito senza previa autorizzazione del Comune, scambi non autorizzati, donazioni, ecc.), nel rispetto del combinato disposto delle vigenti disposizioni regolamentari, con particolare riferimento ai suindicati artt. 39, 40 e 40 bis, nonché delle direttive operative di cui ai successivi punti.

### Art. 2 REGOLARIZZAZIONE

La regolarizzazione ordinaria avviene di norma a seguito dell'accertamento d'ufficio, ovvero a seguito di ravvedimento operoso del privato con l'applicazione delle modalità all'uopo previste dalla Deliberazione G.C. n. 96 del 22.05.2019.

L'Amministrazione Comunale, al fine di incentivare la conoscenza diffusa delle buone prassi e della partecipazione attiva, come anche il progressivo superamento di situazioni dubbie e censurabili, promuove l'espletamento di una procedura straordinaria di regolarizzazione degli usi e delle negoziazioni irregolari, stabilendo ulteriori misure atte a favorire l'utenza che intenderà usufruirne.

Pertanto, qualora la detenzione del manufatto cimiteriale si protragga da più di due anni e venga accertata su denuncia del privato, l'onere oneroso della regolarizzazione sarà calcolato tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) periodo di pregressa detenzione: max ultimi 10 anni a prescindere dalla data di effettiva tumulazione;
- b) possibilità di optare per una concessione di 30 oppure di 60 anni:
  - > canoni per 30 anni:  
decurtazione del 20% del canone di regolarizzazione e del 50% del canone di concessione;
  - > canoni per 60 anni:  
decurtazione del 10% del canone di regolarizzazione e del 25% del canone di concessione.

### Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

E' possibile risolvere mediante un procedimento concessorio postumo i casi riguardanti l'assenza di contratto o di pagamento relativi a:

- loculi e ossari indebitamente occupati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente (salma tumulata);
- loculi e ossari indebitamente occupati allo scadere dei 12 mesi previsti dall'art. 39, comma 1, del suindicato regolamento comunale, ossia fino alla data del 14 marzo 2008, quindi liberati e, ad oggi, ancora disponibili (salma estumulata).

### Art. 4 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Le fasi della procedura di regolarizzazione sono definite nel seguente modo:

- avvio del procedimento a seguito di istanza di parte, dalla quale si evinca, tra l'altro, il grado di parentela fino al 4° grado con la salma tumulata o estumulata ed il fatto sostanziale dell'utilizzo costante ed indisturbato del sepolcro da regolarizzare attraverso:
  - la data di morte o di tumulazione della salma;
  - le spese documentate (da allegare) relative alla tumulazione ovvero per l'estumulazione delle salme;
  - le spese documentate (da allegare) relative alla manutenzione e il decoro del sepolcro occupato;
  - presentazione della documentazione di seguito indicata:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante di procedere alla regolarizzazione con il consenso di tutti i coeredi legittimi;
- codice fiscale / tessera sanitaria;
- documento di riconoscimento;
- allegati di seguito specificati:
  - per la fattispecie di indebita detenzione dovrà essere obbligatoriamente allegata anche la seguente documentazione probante:
    - dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per le fattispecie di cui all'art. 40 bis, comma 5, lett. a) del vigente regolamento, al fine di attestare l'asse ereditario della salma tumulata in origine;
    - dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per le fattispecie di cui all'art. 40 bis, comma 5, lett. b) del vigente regolamento, al fine di ricostruire il rapporto di parentela con la salma tumulata in origine o con il concessionario originario.
  - per la fattispecie di indebita cessione dovrà essere obbligatoriamente allegata anche la seguente documentazione probante:
    - atto pubblico o scrittura privata registrata attestante l'avvenuta cessione di uno o più loculi;

- in mancanza, ogni altra documentazione idonea a dimostrare l'utilizzo indisturbato del sepolcro e/o l'onerosità della avvenuta cessione. Al riguardo, devono intendersi valide le prove di seguito specificate, pure in modo alternativo:
  - dichiarazioni sottoscritte da ambo le parti di avvenuta cessione;
  - ricevute di pagamento;
  - quietanze;
  - matrici di assegni con attestazione della banca e del beneficiario.
- a) istruttoria dell'istanza per la verifica dei requisiti di ammissione;
- b) conclusione del procedimento di regolarizzazione, ove ne sussistano i requisiti, mediante la sottoscrizione tra Ente concedente e privato di un nuovo contratto di concessione, riportante tra l'altro l'indicazione delle salme o resti mortali già tumulati o da tumulare.

### Art. 5

#### TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'istanza di regolarizzazione straordinaria:

- dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica (Mod. 29) disponibile presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali o da scaricare dal sito internet comunale [www.santelpidioamare.it](http://www.santelpidioamare.it);
  - dovrà essere presentata entro e non oltre **30 giugno 2021** presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente durante i giorni e gli orari di apertura; oppure potrà essere spedita tramite raccomandata postale a/r indirizzata al Comune di Sant'Elpidio a Mare, Piazza Matteotti n. 8 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM).
- In tal caso, farà fede il timbro del protocollo recante la data di ricevimento.

Il termine suindicato deve intendersi perentorio e, pertanto, non saranno considerate in regime straordinario le domande pervenute in ritardo, incomplete e/o non corredate con tutta la documentazione richiesta, che verranno quindi valutate secondo i criteri della regolarizzazione ordinaria.

### Art. 6

#### PAGAMENTI PROPEDEUTICI ALLA STIPULAZIONE DELL' ATTO DI CONCESSIONE

I canoni di regolarizzazione e quelli di concessione saranno computati sulla base dei canoni attualmente vigenti.

I pagamenti dovranno essere eseguiti secondo le seguenti modalità:

- a) unica soluzione pari al 100% per la regolarizzazione: versamento al momento dell'istanza;
- b) unica soluzione pari al 100% per la concessione: entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio.

Il pagamento di cui al predetto punto b) potrà essere oggetto di rateizzazione nei modi e tempi già disciplinati.

In caso di inadempimento entro i termini suddetti, il richiedente decadrà *ipso iure* dal diritto ad ottenere la conclusione del procedimento, con conseguente archiviazione della pratica e diffida a liberare i manufatti eventualmente occupati già nel corso della prima sessione utile di operazioni cimiteriali.

### Art. 7

#### DISPOSIZIONI GENERALI - ESCLUSIONI

Nei casi di seguito indicati, l'Ufficio competente procederà all'emanazione dei provvedimenti amministrativi prescritti da norme e disposizioni nazionali, regionali e comunali per il recupero coattivo del credito derivante dall'illegittima utilizzazione o occupazione e, quindi, per rientrare definitivamente nella piena disponibilità dei manufatti, senza altra possibilità per il richiedente di procedere alla regolarizzazione, con conseguente requisizione dei manufatti medesimi ed estumulazione delle salme che saranno collocate nell'ossario comune, se adeguatamente mineralizzate, ovvero inumate a seguito dell' accertamento dell' incompleto processo di mineralizzazione:

- qualora venga acclarato un uso irregolare di loculi e/o ossari per i quali nessuno abbia richiesto la regolarizzazione;
- qualora venga accertata l'assenza o non reperibilità dei parenti prossimi o aventi causa delle salme tumulate in loculi e/o ossari irregolari;
- qualora non si provveda al pagamento dei canoni dovuti secondo i termini e le modalità all'uopo previste;
- qualora non si proceda alla restituzione delle sepolture indebitamente occupate;

Nei casi di decadenza già dichiarata o da dichiarare della concessione, così come nei casi di requisizione di loculi e ossari oggetto di irregolare utilizzazione, detenzione e cessione, i relativi manufatti rientrano nell'immediata disponibilità del Comune senza alcun diritto da parte del concessionario o detentore di fatto a ricevere un rimborso o un indennizzo.

Anche, il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto eventualmente versato.

Gli interessati (es. incauti acquirenti o beneficiari, loro eredi o aventi causa, familiari di persone irregolarmente tumulate, ecc.) avranno altresì la possibilità di rinunciare *ipso facto* alla regolarizzazione senza ulteriori oneri finanziari a carico, purché si impegnino a liberare a proprie spese il loculo o l'ossario entro e non oltre la prima sessione utile di svolgimento delle operazioni cimiteriali ordinarie, secondo le modalità indicate dal competente Ufficio Servizi Cimiteriali;

Sono esclusi dalla regolarizzazione di cui al presente provvedimento i manufatti cimiteriali espressamente rinuncianti; quelli assegnati a seguito della partecipazione a selezioni pubbliche pregresse; quelli già rientrati nella disponibilità dell'Ente a seguito di procedure esecutive per le estumulazioni delle salme; quelli per cui sono state già avviate procedure coattive di recupero crediti o recupero manufatti cimiteriali; quelli per cui è stata dichiarata la decadenza con provvedimento esecutivo; quelli assegnati per casi di emergenza e non ancora perfezionati.

### Art. 8

#### NORME FINALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di verificare le domande nei modi e tempi necessari, nonché di sospendere, revocare, modificare i termini del presente avviso, motivando adeguatamente il provvedimento.

In tal caso, i soggetti partecipanti non potranno vantare diritti o pretese di sorta.

La mera presentazione della domanda di regolarizzazione, ovvero il pagamento delle somme relative al periodo da sanare, non danno comunque mai diritto alla concessione del manufatto demaniale, né costituiscono titolo idoneo per successive sepolture nei manufatti interessati.

L'atto di concessione, inoltre, verrà stipulato soltanto previa verifica di tutti i presupposti all'uopo prescritti e della correlata documentazione, ivi compreso del versamento dell'intero corrispettivo, di eventuali diritti di segreteria, delle spese di scritturazione e delle marche da bollo.

Del presente avviso sarà data conoscenza tramite pubblicazione integrale all'Albo Pretorio online del Comune di Sant'Elpidio a Mare, sul sito internet comunale nonché mediante avvisi sulla stampa e pubbliche affissioni.

Per acquisire ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Servizi Cimiteriali nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Il trattamento dei dati personali, effettuato nell'ambito del presente procedimento amministrativo, è realizzato in conformità al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Dalla Residenza Municipale, li 12.11.2020

Il Responsabile Area 4  
f.to Arch. Monia Illuminati

